

NORME *SELF-EXECUTING* E NORME *NON SELF-EXECUTING*

1. Norme *self-executing* → norme il cui contenuto è completo e che possono essere applicate senza alcuna integrazione o specificazione.
2. Norme *non self-executing* → norme quadro, quindi non complete, per la cui applicazione è necessaria l'emanazione di norme di specificazione o integrazione:
 - a) norma attributiva di una facoltà:
 - i) disposizioni della Convenzione di Montego Bay in materia di delimitazione interna del mare territoriale;
 - ii) art. 20 della Carta sociale europea che dà facoltà agli Stati parti di scegliere a quali disposizioni della Carta stessa vincolarsi;
 - iii) art. 6 della Convenzione europea sull'adozione che lascia liberi gli Stati parti di scegliere se consentire l'adozione ai *single*;
 - b) norma che prevede obblighi per la cui esecuzione mancano, però, gli organi e/o le procedure interne indispensabili → inapplicabilità del doppio grado di giudizio in materia penale (art. 14, par. 5, del Patto delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici) da parte della Corte costituzionale nel caso *Lockheed*, mancando materialmente un doppio grado di giudizio all'epoca in cui questa fungeva anche da Tribunale dei Ministri;
 - c) norma che prevede un obbligo la cui esecuzione comporta un adempimento di natura costituzionale → la norma internazionale che sancisce l'esistenza di crimini internazionali dell'individuo deve essere specificata nell'ordinamento italiano in base al principio *nullum crimen sine lege* previsto ex art. 25 Cost.
3. Uso distorto della nozione di norma *non self-executing*:
 - a) quando l'ordinamento interno non vuole applicare norme internazionali ritenute "indesiderate" o contrarie agli interessi nazionali accade che gli operatori giuridici interni facciano appello al contenuto vago di tali norme, escludendone l'applicazione in mancanza delle corrispondenti norme di dettaglio che lo stesso ordinamento interno dovrebbe però adottare → giurisprudenza tedesca, e oggi anche della CGUE, in riferimento al GATT;
 - b) definizione di una norma convenzionale come *non self-executing* e sua conseguente mancata applicazione quando è prevista una eventuale procedura di conciliazione obbligatoria;
 - c) la clausola di esecuzione presente in molti trattati, anche sui diritti umani, non costituirebbe una naturale aspettativa di applicazione del trattato stesso ma implicherebbe la natura *non self-executing* delle sue norme → v. giurisprudenza delle corti interne statunitensi.